

DOTT. GIUSEPPE ACCIARO –

ESPERTO IN OPERAZIONI STRAORDINARIE E GESTIONE CRISI DI IMPRESA

STUDI DI MILANO - GRATTACIELO BREDA - UFFICI NORD 10° PIANO
P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 32 – 20124 MILANO
G.ACCIARO@AL-ASSOCIATI.IT

GLI STRUMENTI DI RISANAMENTO DELLA CRISI DI IMPRESA:

RIFLESSIONI FUNZIONALI SULLA FALCIDIA DEI CREDITORI PRELATIZI

A cura del

Dott. Giuseppe ACCIARO

Dottore Commercialista in MILANO

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

Slide n.ro

1

L'AGENDA DEL POMERIGGIO

***IL CONCORDATO PREVENTIVO: La falcidia dei creditori privilegiati
Approfondimento della facoltà di prevedere la falcidia dei creditori
privilegiati: aspetti procedurali e pratici.***

***LE CLASSI: Approfondimento sullo strumento di divisione del ceto creditorio
in classi
Approfondimento sulla particolare facoltà di distinguere i creditori in
classi: aspetti pratici.***

LA TRANSAZIONE FISCALE

***Approfondimento sulla procedura di transazione fiscale. Deroga al
principio generale di alterazione delle cause legittime di prelazione.***

ASPETTI FISCALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

***Il trattamento delle plusvalenze e delle sopravvenienze nel concordato
preventivo.***

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

I Parte

IL CONCORDATO PREVENTIVO: La falcidia dei creditori privilegiati

Approfondimento della facoltà di prevedere la falcidia dei creditori privilegiati: aspetti procedurali e pratici.



LA FACOLTA DEL DEBITORE

Art. 160 - Presupposti per l'ammissione alla procedura: 2 Comma

«La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,

NON VENGANO SODDISFATTI INTEGRALMENTE

purché il PIANO ne preveda la SODDISFAZIONE in misura

NON INFERIORE

a quella realizzabile, in ragione della COLLOCAZIONE preferenziale, sul ricavato

IN CASO DI LIQUIDAZIONE,

avuto riguardo al

VALORE DI MERCATO

attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

L'ATTESTAZIONE SUL VALORE DI MERCATO

Art. 160 - Presupposti per l'ammissione alla procedura:

«VALORE DI MERCATO attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

INDICATO NELLA RELAZIONE

giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).

CREDITO PRIVILEGIATO: LA DEROGA E SPECIALITA DELL'ART. 182 Ter 1 comma

**Se il CREDITO TRIBUTARIO o CONTRIBUTIVO è
ASSISTITO DA PRIVILEGIO,
la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali
garanzie**

**NON POSSONO ESSERE INFERIORI
a quelli offerti ai creditori che hanno**

**UN GRADO DI PRIVILEGIO INFERIORE
o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

CREDITO CHIROGRAFARIO: LA DEROGA E SPECIALITÀ DELL'ART. 182 Ter 1 comma

**Se il credito tributario o contributivo ha
NATURA CHIROGRAFARIA,
il trattamento non può essere
DIFFERENZIATO**

rispetto a quello

DEGLI ALTRI CREDITORI CHIROGRAFARI

**ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei
creditori rispetto ai quali è previsto un
trattamento più favorevole.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

IL DIVIETO DI ALTERARE L'ORDINE DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE

Il trattamento stabilito

PER CIASCUNA CLASSE

non può avere l'effetto di

ALTERARE L'ORDINE

delle cause legittime di prelazione.



II Parte

LE CLASSI: strumento di divisione del ceto creditorio

Approfondimento sulla particolare facoltà di
distinguere i creditori in classi: aspetti pratici



L'ART. 177 L.F.: IL CONSENSO MANIFESTATO CON LA MAGGIORANZA «OMOGENEA»

L'art. 177 Lf 1 comma prevede che:

1° Capoverso

«il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.»

2° Capoverso

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.»

DECRETO DI OMOLOGA ED EFFICACIA DEL CONCORDATO:
CONSENSO ESPRESSO A MAGGIORANZA DIVENTA LEGITTIMO

Il consenso può reputarsi

LEGITTIMO

solo a seguito dell'esercizio dei

POTERI DI ETEROTUTELA

riconosciuti all'organo giurisdizionale il quale a seguito dei poteri di controllo allo stesso riconosciuti emette

IL DECRETO DI OMOLOGA

e rende efficace e produttivo di effetti **ESDEBITATORI**

L'ACCORDO

(legittimo incontro tra Proposta ed Accettazione)

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

LA TUTELA DELLA POSIZIONE DEL CREDITORE DISSENZIENTE (Senza classi)

Al creditore (dissenziante) è garantito in funzione del principio della

**EFFETTIVITA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE
(correlato all'art. 24 Cost.)**

Il diritto di agire in giudizio e richiedere

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE

affinchè si dimostri che il suo credito possa essere soddisfatto in misura maggiore sul patrimonio del debitore rispetto alla misura indicata

NELLA PROPOSTA

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE: IN ASSENZA DI CLASSI

L'art. 180 rubricato *giudizio di omologazione*:

.....

Nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, I CREDITORI DISSENZIENTI che rappresentano il 20 PER CENTO dei crediti ammessi al voto, contestano la CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

il tribunale

PUÒ OMOLOGARE

il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015